

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1995 del 20/04/2022
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME SECCHIA NEI COMUNI DI TOANO E VILLA MINOZZO (RE) - CODICE PROCEDIMENTO RE04T0077 TITOLARE: C.E.A.G. S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2112 del 20/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venti APRILE 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

---

Pratica N. 14544/2020

**OGGETTO:** AREE DEMANIO IDRICO – RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL **FIUME SECCHIA** NEI COMUNI DI **TOANO E VILLA MINOZZO (RE)** - CODICE PROCEDIMENTO **RE04T0077**

**TITOLARE: C.E.A.G. S.R.L.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 “Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

**VISTE le disposizioni in materia:**

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare Capo III del Titolo I rubricato “Valutazione di incidenza” e Capo II del Titolo II, “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio” e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 “Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;

- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 17/02/2014 n. 173, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ...";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1717 del 28/10/2021 "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizioni per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

**EVIDENZIATO** inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al Nulla Osta Idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

**PREMESSO** che con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 1530 in data 11/02/2014 è stata assentita alla ditta **C.E.A.G. Calcestruzzi ed Affini S.R.L.** la **concessione** per l'occupazione di terreno demaniale del **Fiume Secchia**, ad uso **industriale (frantoio)**, nei **Comuni di Toano e Villa Minozzo (RE)**, con **scadenza 28/02/2020**;

**PRESO ATTO** della domanda in data **16/04/2020** presentata dalla ditta **C.E.A.G. Calcestruzzi ed Affini S.r.l.** C.F./P.IVA **00129630356** con sede in Villa Minozzo (RE), tendente ad ottenere il rinnovo della concessione per l'occupazione di area di pertinenza demaniale del Fiume Secchia nei Comuni di **Toano e Villa Minozzo (RE)** località **San Bartolomeo**, identificata al NCT del Comune di Toano al Foglio **9** particella **1** e area non censita antistante la particella **1**, del Comune di Villa Minozzo al Foglio **9** area non censita antistante le particelle **1 e 2** ad uso **stoccaggio materiali inerti, allocazione impianti per lavorazione inerti, stoccaggio limi, strada d'accesso**.

**DATO ATTO** che:

- ai sensi del Decreto Legge 25 dicembre 2021 n. 221, viene modificato quanto disposto dall'art. 103 del D.L. Cura Italia (D.L. n. 18/2020 conv. in L. n. 27 del 24/04/2020 e ss. mm. ii.), il quale dispone tra l'altro che **"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (nдр fra i quali quindi anche le autorizzazioni ambientali e le concessioni demaniali)...in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza(29/06/2022)."**.
- pertanto, la domanda di rinnovo è stata presentata entro i termini di validità della concessione originaria e contiene tutti gli elementi utili di cui alla normativa di riferimento per la tipologia d'appartenenza.

**ACCERTATO** che i terreni interessati non ricadono in area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;

**VERIFICATO**:

- che sul B.U.R.E.R.T. n. 275 in data 05/08/2020 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di rinnovo della concessione e che nei termini previsti dalla L.R. N. 7/2004 non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;

- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

**ACQUISITO** il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Reggio Emilia, assunto al protocollo n. PG/2021/29153 in data 24/02/2021, che ha espresso parere favorevole subordinato alle prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione;

**CONSIDERATO:**

- che ai sensi della L.R. n. 7/2004, art. 20, comma 2 e comma 3, lettera c) area cortiliva, giardino, pertinenza fabbricati e h) strade arginali e rampe di collegamento, l'importo del canone annuo di concessione dovuto per l'annualità 2022 corrisponde a **€ 8.598,84**;
- che, ai sensi del comma 11 dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, il richiedente è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, per un importo corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto;
- che tale deposito risulta costituito in occasione dei precedenti provvedimenti autorizzativi per l'importo di **€ 8.807,00**, e pertanto non è necessario operare adeguamento o integrazione dell'importo;
- che pertanto il richiedente è tenuto al versamento dell'importo di **€ 8.598,84** in ragione dell'assolvimento del canone di concessione dovuto per l'annualità 2022 e dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni delle pregresse annualità dal 28/02/2016 al 2021 e della 2<sup>a</sup> rata degli indennizzi risarcitori relativi al periodo dal 2010 al 27/02/2014, di cui alla Determinazione della Regione Emilia-Romagna citata in premessa e come dettagliato nel disciplinare;

**DATO ATTO:**

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che a seguito di verifica contabile è emerso che, relativamente alle annualità dal 28/02/2016 al 2021 ed alla 2<sup>a</sup> rata degli indennizzi risarcitori per il periodo dal 2010 al 27/02/2014, il richiedente ha corrisposto alla Regione Emilia Romagna un importo totale superiore all'effettivo valore dei canoni;
- che pertanto, dal calcolo effettuato emerge che il richiedente vanta un credito nei confronti della Regione pari a € 1.699,03, importo desunto dalla differenza tra i canoni versati e quelli che avrebbe dovuto versare (€ 39.807,02 - € 41.506,05);
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2022) risulta regolarmente corrisposto in data 19/04/2022;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;

**RITENUTO**, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l'occupazione richiesta sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

**SU** proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

**RICHIAMATE** le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art. 3 bis della Legge 27 novembre 2020, n. 159 conversione in Legge del D.L. 125/2020.

**D E T E R M I N A**

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

- a)** di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alla ditta **C.E.A.G. Calcestruzzi ed Affini S.r.l.** C.F./P.IVA **00129630356** con sede in Villa Minozzo (RE), **il rinnovo** della concessione per l'occupazione dell'area demaniale pertinente al Fiume Secchia, identificata al NCT del Comune di Toano al Foglio **9** particella **1** e area non censita antistante la particella **1**, del Comune di Villa Minozzo al Foglio **9** area non censita antistante le particelle **1** e **2** ad uso **stoccaggio materiali inerti, allocazione impianti per lavorazione inerti, stoccaggio limi, strada d'accesso**;

- b) di stabilire che a norma dell'art.17 della L.R. 7/2004, la concessione sia valida fino al **31 dicembre 2027**;
- c) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 8.598,84** per l'anno solare 2022;
- d) di stabilire che, onde consentire alla ditta concessionaria il recupero del **credito vantato** nei confronti della Regione Emilia Romagna, pari a **€ 1.699,03**, tale importo venga considerato come **anticipazione dell'annualità corrente** (2022);
- e) di dare atto che il concessionario, prima del rilascio del presente provvedimento, ha versato l'importo **€ 6.899,81** a conguaglio del canone per l'annualità 2022;
- f) di dare atto che l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, risulta essere stato regolarmente costituito in occasione del precedente atto autorizzativo;
- g) di dare atto che i canoni dovuti relativi alle pregresse annualità dal 28/02/2016 al 2021, ivi compresa la 2<sup>a</sup> rata degli indennizzi risarcitori per il periodo dal 2010 al 27/02/2014, **risultano già regolarmente corrisposti dalla ditta concessionaria**;
- h) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2022** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- i) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- j) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- k) di dare atto che il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli Artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;
- l) di stabilire che una copia dell'atto con gli estremi della registrazione deve essere inoltrato allo scrivente Servizio;
- m) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- n) di dare atto, infine:
- che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
  - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
  - che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m.i., dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica, ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

*LA DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI REGGIO EMILIA  
Dott.ssa Valentina Beltrame  
(originale firmato digitalmente)*

### **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione area del demanio idrico del Fiume Secchia in territorio dei Comuni di **Toano** e **Villa Minozzo (RE)** località **San Bartolomeo** ad uso **stoccaggio materiali inerti, allocazione impianti per lavorazione inerti, stoccaggio limi, strada d'accesso** a favore di **C.E.A.G. Calcestruzzi ed Affini S.r.l.**, in seguito indicato come "Concessionario".

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto della Concessione**

**1.1** La concessione ha per oggetto l'area demaniale pertinente il Fiume Secchia, identificata al NCT del Comune di **Toano (RE)** al Foglio **9** particella **1** e area non censita antistante la particella **1**, del Comune di **Villa Minozzo (RE)** al Foglio **9** area non censita antistante le particelle **1** e **2**.

**1.2** L'occupazione della suddetta area è concessa per **stoccaggio materiali inerti, allocazione impianti per lavorazione inerti, stoccaggio limi, strada d'accesso**.

#### **Articolo 2**

##### **Durata della concessione**

**2.1** La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita con durata fino al **31 dicembre 2027**;

**2.2** La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

**2.3** L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

#### **Articolo 3**

##### **Canone, Cauzione e Spese**

**3.1** Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo di ogni anno**.

**3.2** L'importo dei canoni pregressi, comprensivi della 2<sup>a</sup> rata degli indennizzi risarcitori per il periodo dal 2010 al 27/02/2014, dovuti alla Regione Emilia-Romagna, dei quali è stato accertato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto di concessione, ammonta a **€ 39.807,02**, come di seguito dettagliato:

Annualità	Importo Canone	Importo Versato	Importo da versare o integrare o da recuperare	Interessi Legali	Importo Totale
2 <sup>a</sup> Rata Indennizzi risarcitori dal 2010 al 27/02/2014	€ 4.996,54	€ 5.892,40	-€ 895,86	€ 0,00	-€ 895,86
dal 28/02/2016 al 27/02/2017	€ 5.892,40	€ 5.892,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dal 28/02/2017 al 27/02/2018	€ 5.898,29	€ 5.898,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dal 28/02/2018 al 27/02/2019	€ 5.945,48	€ 5.898,29	€ 47,19	€ 0,00	€ 47,19
dal 28/02/2019 al 27/02/2020	€ 6.028,72	€ 5.980,87	€ 47,85	€ 0,00	€ 47,85
dal 28/02/2020 al 31/12/2020	€ 5.028,95	€ 5.980,87	-€ 951,92	€ 0,00	-€ 951,92
2021	€ 6.016,64	€ 5.962,93	€ 53,71	€ 0,00	€ 53,71

Totale	€ 39.807,02	€ 41.506,05	-€ 1.699,03	€ 0,00	<b>-€ 1.699,03</b>
--------	-------------	-------------	-------------	--------	--------------------

Poiché per tali annualità la ditta richiedente ha versato un importo complessivo di **€ 41.506,05**, maggiore rispetto a quello dovuto, la stessa vanta nei confronti della Regione un credito pari a **€ 1.699,03**, che viene quindi considerato come **anticipazione del canone** relativo all'annualità **2022**.

**3.3** L'importo del canone per l'anno solare 2022, a norma della L.R. n. 7/2004, art. 20, comma 2 e comma 3, lettera c) area cortiliva, giardino, pertinenza fabbricati e h) strade arginali e rampe di collegamento, consiste in **€ 6.899,81**, pari alla differenza tra il canone relativo all'annualità (€ 8.598,84) ed il credito vantato (€ 1.699,03) del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione;

**3.4** Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**3.5** L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto, ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, risulta costituita in occasione dei precedenti atti autorizzativi per l'importo di **€ 8.807,00**, e pertanto non è necessario operare l'adeguamento o integrazione.

#### **Articolo 4** **Prescrizioni particolari d'esercizio**

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

**4.1 Prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico** dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Reggio Emilia che si recepiscono nel presente disciplinare e si riportano nei seguenti punti:

- 1) per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle coltivazioni, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali.
- 2) il concessionario è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del fiume **SECCHIA** in dipendenza della concessione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.
- 3) è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua, escavazioni, buche e sbarramenti nonché ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde.
- 4) la viabilità in argomento non è regolamentata dal Nuovo Codice della Strada, ma il concessionario provvederà, a proprie cure e spese, a porre in opera e mantenere in essere idonea segnaletica verticale recante il divieto di veicolazione ai terzi non autorizzati.
- 5) Le aree devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato ed il loro utilizzo non può essere diverso da quello dichiarato e non potrà variare se non a seguito di

regolare autorizzazione di questo Servizio. Gli eventuali interventi di manutenzione, previamente autorizzati, sono a carico del concessionario.

**4.2 Stato delle opere** – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

**4.3 Salvaguardia della fauna ittica** - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

## Articolo 5

### Obblighi e condizioni generali

**5.1** La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

**5.2** L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

**5.3** Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

**5.4** Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

**5.5** E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

**5.6** Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

**5.7** Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

**5.8** La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può sub-concedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

**5.9** Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo



insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

**5.10** La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

**5.11** La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

**5.12** Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

**5.13** E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

## **Articolo 6** **Decadenza della Concessione**

**6.1** Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

---

Firmato per accettazione il concessionario  
(*C.E.A.G. Calcestruzzi ed Affini S.r.l.*)

---

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**